



Maria Fausta Maternini

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Trieste)

Matrimonio civile e matrimonio religioso

**SOMMARIO: 1. Il matrimonio rapporto e la convivenza - 2. Il matrimonio religioso
- 3. Il matrimonio religioso senza effetti civili.**

1 - Il matrimonio-rapporto e la convivenza

Come è noto spesso la vita va più in fretta della legge e , pur in assenza di regolamentazione, le coppie di fatto stanno per essere riconosciute dal nostro sistema giurisdizionale.

Un recentissimo orientamento della giurisprudenza¹, infatti, ha sottolineato come anche il rapporto di convivenza, se intenso e protratto nel tempo, può far scaturire lo stesso dovere di cura e gli stesi reciproci obblighi di assistenza morale e materiale che la legge pone a carico dei soli coniugi.

Si ritiene, da parte della Corte, che “un rapporto di convivenza prolungato nel tempo, dia luogo a vincoli di dipendenza reciproca, che comportano necessariamente il riconoscimento giuridico dei doveri di carattere sociale sanciti dalla Costituzione, inerenti alla natura del rapporto, che assumono quale contenuto quantomeno il soddisfacimento dei bisogni primari”.

Vediamo così assimilare, per la prima volta, gli effetti civili derivanti dall'istituto del matrimonio, cioè il matrimonio rapporto, a quelli dell'unione di fatto non istituzionalizzata. Ciò comporta che nella vita reale il rito con cui si manifesta il consenso all'istituto matrimoniale, diventerà sempre più rilevante, poiché tale consenso perderà sempre di più la sua valenza in ambito civile.

Se in futuro il legislatore proporrà una disciplina simile per il matrimonio e l'unione di fatto, per quanto riguarda gli effetti, si potrà affermare che il matrimonio civile assumerà valenza solo in presenza, da parte di uno de due nubendi, di un interesse specifico, che solo con il matrimonio può essere acquistato. Basti pensare, a titolo d'esempio, alla possibilità di acquisto della cittadinanza per uno dei due coniugi.

¹ Cfr. Corte d'Assise d'Appello di Milano, 9 settembre 2009.



Si potrà quindi sostenere che il matrimonio civile diventerà un matrimonio di interesse, poiché solo nella maturazione di specifiche esigenze individuali troverà ragione la sua celebrazione.

Il matrimonio, infatti, nella considerazione sociale si è allontanato dalla concezione cristiana, erede del diritto antico, ed è diventato da istituto giuridico fatto meramente culturale.

L'istanza di riconoscimento delle coppie di fatto può essere letta anche come un problema di non discriminazione, cioè di pari opportunità di accesso alla formalizzazione del rapporto di coppia.

È opportuno quindi auspicare al più presto una normativa che disciplini i patti di convivenza, svuotando di contenuto l'atto del matrimonio civile, per assimilare correttamente ogni rapporto venga a crearsi in forma stabile e duratura.

Principio generale è che ciascuno è libero di celebrare il matrimonio in qualsiasi forma religiosa, senza chiedere per esso il riconoscimento degli effetti civili. In questo caso il matrimonio sarà del tutto irrilevante per lo stato e la convivenza tra le parti sarà simile a qualsiasi altra convivenza extramatrimoniale.

Con gli Accordi di Villa Madama e successivamente con le intese con le confessioni minoritarie, lo Stato si è impegnato a riconoscere al consenso prestato religiosamente, anche se con rilevanza solo civile per quanto riguarda le confessioni diverse dalla cattolica, gli stessi effetti del matrimonio civile.

Si viene così a realizzare una politica statale, nei confronti del fenomeno religioso, che sottolinea come l'appartenenza confessionale sia soprattutto un valore da tutelare a livello individuale, e che sfumi sempre più in ambito sociale.

L'evoluzione legislativa del diritto ecclesiastico è da sempre testimonianza significativa di quella "legislatio libertatis" in cui si sarebbero dovuti compiutamente realizzare i principi fondamentali della nostra Carta.

Da almeno 40 anni, infatti, si tenta di proporre un insieme di norme che possano giustamente definirsi "legislatio libertatis" e in cui trovi disciplina il principio di laicità dello stato, che supera positivamente il principio di laicismo, secondo il quale si affermava un disinteresse dello Stato per il credo religioso dei propri cittadini, e che, invece, proprio allo Stato demanda l'obbligo di garantire la salvaguardia delle libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. La legge sulla libertà religiosa diventa, infatti, corollario necessario della *legislatio libertatis*, poiché disciplina il diritto dei cittadini ad una regolamentazione egualitaria e generale dei



rapporti tra Stato e confessioni religiose, avente per oggetto il diritto di libertà religiosa del cittadino.

Come è noto la Repubblica italiana è laica e quindi dovrebbe accogliere il principio di distinzione tra sfera temporale e sfera spirituale, riconoscendo una condizione ugualitaria a tutte le confessioni, come recita l'art. 8, 1° comma, Cost., anche se poi, in effetti, l'esplicito richiamo alla confessione cattolica come confessione di riferimento, impone una lettura più attenta del testo costituzionale.

Emerge, infatti, dal testo costituzionale come venga tutelata, nella società democratica, la libertà di religione e di convinzioni individuali e collettive, sia dei credenti, sia dei non credenti, poiché l'esercizio di queste libertà, comunque orientate, sono elemento costitutivo di quell'identità personale che la Costituzione riconosce e garantisce all'art. 2, quali diritti fondamentali e irrinunciabili, che formano il patrimonio della persona umana.

La disciplina di questi diritti prevede, in particolare, anche una disciplina dell'istituto del matrimonio, che da sempre costituisce fattispecie nella quale si realizza compiutamente la persona .

2 - Il matrimonio religioso

Secondo la dottrina civilistica, l'istituto del matrimonio è negozio giuridico complesso, che si perfeziona non solo nel momento del consenso, ma durante tutta la sua durata temporale.

In ambito religioso la potestà di regolare il matrimonio è propria di tutte e tre le religioni abramitiche, poiché nei loro testi sacri il matrimonio già nel suo sorgere e nei suoi effetti è un forte elemento distintivo del fedele dagli altri.

L'idea del contratto, quale elemento caratterizzante il matrimonio, è sempre stata fortemente accentuata e giuridicamente disciplinata dall'ebraismo e dall'islamismo, mentre in ambito cristiano al contratto si preferisce l'idea del patto, che sottende elementi anche spirituali e non richiede una disciplina secolare specifica, ma è agibile anche nel diritto comune.

Come è noto per il matrimonio canonico trascritto è ancora vigente una riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, come patteggiato al punto 2 dell'art. 8 degli Accordi di Villa Madama, che rimette alla competenza della giurisdizione ecclesiastica la possibilità di definire la validità del consenso e di rendere efficace anche in Italia la pronuncia di nullità, emessa dai tribunali ecclesiastici, con una sentenza di delibazione della Corte d'Appello competente per



territorio. Sentenza di delibazione che dovrà attenersi ancora ai principi degli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, oggi abrogati dall'art. 73 L. 218/1995, ma ancora vigenti solo per le sentenze canoniche di nullità, in quanto espressamente menzionati nel Protocollo addizionale degli Accordi di Villa Madama.

Per tutte le altre confessioni religiose, diverse dalla cattolica, si ammette la possibilità di celebrare il matrimonio secondo il rito confessionale che, con la trascrizione avrà effetti civili, ma, diversamente dal matrimonio canonico trascritto, rimanda allo Stato la disciplina sostanziale e processuale del matrimonio, essendo il matrimonio solo civile.

Esso trova una disciplina differente, solo per quanto riguarda gli aspetti formali, se la confessione ha stipulato un'intesa con lo stato, ex art. 8, 2° comma, Cost., o in presenza di confessione senza intesa, come regolato dalla legge sui culti ammessi, n. 1159, del 1929, art. 7-11 e dal r.d. n. 289 del 1930, artt. 25-28.

Lo Stato italiano ammette, infatti, la possibilità di un atto di obiezione di coscienza alla laicità delle nozze civili di tipo ordinario, obiezione ammessa solo se sostenuta dalla disponibilità di una confessione religiosa a prestare materiale assistenza, cioè concreta collaborazione al procedimento che è diretto ad assicurare la valida trascrizione civile di atti di religiosa opzione al modello comune laico di matrimonio civile.

Attualmente la disciplina del matrimonio delle confessioni diverse dalla cattolica e che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, prevede che il ministro di culto abbia sempre cittadinanza italiana, ad eccezione della Tavola valdese, per la quale, con l'art. 11 della L. 449/1984, lo Stato si impegnava a riconoscere gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, senza richiedere specificatamente la cittadinanza italiana per il ministro di culto. Altre sottili differenze caratterizzano ancora i valdesi: mentre per tutte le confessioni la lettura degli articoli del codice civile (artt. 143, 144, 147 c.c.), riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, viene fatta dal ministro di culto, per i valdesi tali oneri di natura pubblicistica non gravano sul ministro di culto, ma vengono assolti direttamente dall'ufficiale di stato civile, quando i nubendi fanno richiesta di pubblicazioni.

Lo Stato, con l'art. 11 L. 449/1984, "riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese ...", usando una formula analoga a quella dell'art. 8.1 dell'Accordo con la S. Sede, cioè si parla di matrimoni "celebrati" e non "contratti". Si potrebbe così ipotizzare una possibile rilevanza dell'ordinamento



valdese nell'ordinamento italiano, poiché potrebbero avere effetto civile le eventuali violazioni delle norme sulla celebrazione.

Il procedimento di trascrizione costitutiva degli effetti civili fa del ministro di culto un funzionario indiretto della pubblica amministrazione, e proprio per questo motivo le confessioni di minoranza hanno voluto, nelle intese, spezzare palesemente quel contesto unitario per lo svolgimento del matrimonio, che le aveva accomunate nella legge 24 giugno 1929.

La trasmissione dell'atto di matrimonio da parte del ministro di culto è attività giuridica, del genere delle notificazioni, e la trascrizione, da cui dipende l'efficacia civile del matrimonio, ha valore costitutivo.

Una disciplina analoga a quella prevista per le Chiese valdesi e metodiste, è stata introdotta anche con le intese fra lo Stato e le Chiese avventiste (art. 17 L.516/1988), le Chiese delle A.D.I. (art. 12, L. 517/1988), le Chiese dell' UCEBI (art. 101, L. 116/1995) e la Chiesa evangelica luterana (art. 14, L. 520/1995). In queste intese si prevede espressamente che il ministro di culto debba essere cittadino italiano. La mancanza di tale requisito comporta la nullità del matrimonio, poiché priva il ministro di culto della competenza di certificare la modificazione avvenuta nello stato civile delle parti.

Lo Stato ha sempre la piena ed esclusiva competenza per regolare i requisiti di capacità, le ipotesi di impedimento e le cause di nullità del vincolo matrimoniale, essendo il matrimonio delle confessioni religiose di minoranza un matrimonio civile, che si differenzia per il rito.

L'art. 14 della legge 101/1989, di approvazione dell'intesa con le comunità ebraiche, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo il rito ebraico, davanti al rabbino nominato a norma dello statuto.

Il riconoscimento della celebrazione secondo il rito ebraico, è rilevante, perché in tale rito la sposa non manifesta il suo consenso in modo esplicito, bensì manifesta un consenso tacito ed implicito, accettando l'anello nuziale dello sposo, che è il solo a manifestare "apertis verbis" il consenso. La norma ha quindi riconosciuto una celebrazione matrimoniale che, volendo rispettare una tradizione antichissima, si discosta notevolmente dallo schema previsto dal codice civile per l'accertamento della volontà matrimoniale dei nubendi.

È espressamente riconosciuta poi per le comunità ebraiche la facoltà di celebrare o sciogliere matrimoni religiosi, secondo la legge e la tradizione ebraica, senza alcun effetto o rilevanza civile (art. 14.9, L. 101/1989). Si specifica così quel riconoscimento di un'autonomia



giurisdizionale a livello religioso che lo stato ammette nei confronti di tutte le confessioni che hanno stipulato un'intesa².

Per il matrimonio islamico, che non prevede tra i requisiti la presenza di un'autorità religiosa, in quanto si perfeziona con l'accettazione della proposta matrimoniale della donna fatta dal marito, in cambio di una dote, alla presenza di due testimoni, si sarebbe superato il problema, prevedendo che uno dei due testimoni sia una "guida del culto" o "delegato della Comunità", provvedendo in tal modo alla presenza del ministro di culto, come nei riti delle altre confessioni.

È importante sottolineare come non può essere riconosciuto invece dal nostro ordinamento il matrimonio, poligamico, che il diritto islamico prevede. Esso, infatti è in palese contrasto con l'ordine pubblico e, specificatamente, con l'art. 16, L. 218/1985.

La concezione del matrimonio e della famiglia ancora oggi, nella tradizione islamica, è fondata sul principio poligamico, e sulla netta prevalenza dell'elemento maschile rispetto a quello femminile. L'accettazione della poligamia, infatti, porta ad una nuova soggezione della donna nei confronti dell'uomo: questi diventa il capo e il governatore della famiglia poligamica, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano personale, morale e psicologico.

I diritti spettanti all'uomo nell'ambito familiare si concretano nel potere di dirigere l'esperienza comunitaria, di governare l'attività della moglie, soprattutto fuori casa, di adottare le decisioni che ritiene più opportune in relazione ai figli, nei confronti dei quali il padre esercita una potestà di carattere generale. Sono principi che contrastano palesemente con quei valori di uguaglianza ed autonomia personale che caratterizzano gli ordinamenti occidentali, ma sono principi a cui il singolo, in ambito strettamente privato, e nella convinzione della loro valenza religiosa, può liberamente aderire.

Se tuttavia lo Stato disciplinasse compiutamente i patti di convivenza si potrebbe ipotizzare la possibilità di regolamentare anche il matrimonio islamico nella sua realtà poligamica, garantendo il momento formativo e conoscitivo della coscienza individuale, ma soprattutto offrendo una tutela anche minima ai soggetti più deboli.

Diritto alla libera formazione della propria coscienza vuol dire in primo luogo vivere in uno Stato effettivamente neutrale, che non sia portatore di messaggi ideologici o religiosi particolari, avvertibili dall'individuo o dalla collettività come preferibili.

² A. ALBISETTI, *Il matrimonio di culti acattolici*, in *Il diritto di famiglia* – a cura di G. Bonilini e G. Cattaneo, I, *Famiglia e matrimonio*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 293 e ss.



A conferma di questo orientamento politico, volto ancora ad una tutela differenziata del fenomeno confessionale, in relazione alla sua incidenza sociale, si può analizzare, a titolo d'esempio, una tra le proposte di legge presentate in parlamento.

Nella proposta di legge presentata il 18 marzo 2002, n. 2531, intitolata "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi", ed approvata il 13 aprile 2005 dalla I Commissione permanente Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni, all'art. 10 si disciplina il matrimonio, cercando di darne una lettura comune, riprendendo i principi di quanto stabilito nella legislazione patteggiata.

Si prevede la possibilità di dare effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno, previa pubblicazioni in sede civile, richieste all'ufficiale di stato civile. L'ufficiale di stato civile, accertato che nulla si sarebbe opposto a quell'unione in sede civile, rilascia un nulla osta ai nubendi in duplice copia. Nel nulla osta viene precisato che l'ufficiale di stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto può avvalersi, se necessario, della collaborazione di un interprete.

L'atto di matrimonio, redatto in duplice originale, deve essere poi trasmesso entro cinque giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione.

Disciplina uguale, quindi, per tutti i matrimoni celebrati secondo i riti confessionali, fatte salve "le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione".

Emerge così come verso il fenomeno religioso la politica dello stato sia sempre mirata alla valorizzazione e alla tutela della specificità confessionale, che si manifesta, nel caso del matrimonio, con il rito.

Nulla dovrebbe ostare all'attribuzione di efficacia civile a matrimoni celebrati in forma religiosa o culturalmente orientata. Ovviamente, come è stato recentemente sottolineato³, la forma essenziale non può essere che quella civile, ma nulla impedisce che su quella forma minimale l'ufficiale dello stato civile delegato possa innestare letture, gesti, riferimenti simbolici di carattere cultural religioso. Il celebrante potrà essere scelto dai nubendi tra i cittadini

³ N. COLAIANNI, *I nuovi confini del diritto matrimoniale tra istanze religiose e secolarizzazione: la giurisdizione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, p. 26



italiani eleggibili a consigliere comunale, come prescritto dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, e nutrirà, ovviamente, opzioni religiose e culturali simili a quelle dei nubendi.

3 - Il matrimonio religioso senza effetti civili

I nubendi possono altresì scegliere il matrimonio solo religioso, non optando per gli effetti civili del medesimo, e accontentandosi, in ambito civile, del regime della convivenza.

In questo caso il matrimonio sarà regolato esclusivamente dall'ordinamento religioso di riferimento, mentre la sua valenza civile potrebbe essere equiparata a quella di un patto di convivenza.

L'indebolimento della superiorità dello stato e delle sue fonti di produzione modella sempre più il diritto anziché nelle forme pubbliche, generali ed astratte, della legge, in quelle private del contratto.

Per i fedeli, che hanno contratto matrimonio solo religioso, è ovvio dedurre che avrà valore solo l'autorità religiosa, dotata di potere di magistero e giurisdizione, per cui le eventuali controversie tra le parti potranno essere sottoposte solo ai tribunali religiosi.

Il riflesso sul rapporto di convivenza, disciplinato dal diritto civile, che potrà avere la pronuncia del tribunale confessionale, sarà quindi assimilabile a quella dell'arbitrato, intendendo l'arbitrato quale giurisdizione liberamente attingibile dalla volontà delle parti.

La religione diventa così un fattore di identità e di legittimazione, che permette al singolo di potersi confrontare con le decisioni dello stato e addirittura di poter contrattualizzarne gli effetti, non solo nello strumento giuridico delle intese, ma anche nella sfera privatistica, assolutamente singolare e sempre nel rispetto dell'identità culturale dell'altro.

Sia per l'ebraismo, che per l'islamismo sia era evidenziato, già a livello di intesa, "la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraica (o islamica)".

Si identifica così l'esistenza di un vero e proprio matrimonio religioso, disciplinato dalle norme statutarie confessionali, al pari del matrimonio religioso disciplinato dal diritto canonico.

La differenza tra matrimonio religioso canonico e matrimonio religioso di confessioni con propria giurisdizione sta soprattutto nel fatto che, mentre a tutt'oggi è fatta salva la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, in tema di validità o meno dell'atto di



matrimonio, è stata esclusa invece sempre ogni possibilità di rilevanza civilistica delle eventuali giurisdizioni speciali a carattere confessionale⁴.

Attualmente numerose sono le prospettive che si offrono a coloro che vogliono contrarre matrimonio.

In primo luogo ricordiamo ancora una volta il matrimonio civile, che però va sempre più perdendo ragione di essere, essendo superato dalla scelta del regime di convivenza, che pur maturando diritti e doveri reciproci, non istituzionalizza il rapporto.

Si pongono quindi in evidenza i matrimoni religiosi trascritti, che producono effetti civili e tra i quali solo il matrimonio canonico conserva la possibilità di disciplinare l'atto del matrimonio, secondo le proprie norme, mantenendo la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, come si evince dal punto 2 dell'art. 8 degli Accordi di Villa Madama di revisione dei Patti Lateranensi. Per tutti gli altri matrimoni religiosi, secondo quanto stabilito nelle rispettive intese, la trascrizione darà effetti civili al matrimonio, che dovrà considerarsi esclusivamente matrimonio civile, e quindi su di esso sarà competente esclusivamente la giurisdizione civile.

Si presenta poi una terza opzione: la possibilità di celebrare il matrimonio religioso, secondo la normativa confessionale di riferimento, senza attribuire al medesimo effetti civili. In ambito civile il regime scelto dai due coniugi sarà quello della convivenza, che segnatamente non istituzionalizza il rapporto, ma permette di enfatizzare nel medesimo anche eventuali decisioni prese dalla giurisdizione confessionale, attribuendo alla giurisdizione speciale della confessione il valore del giudizio per arbitri, cioè dell'arbitrato, che liberamente possono scegliere coloro che contraggono un patto.

Si deve ricordare ancora il matrimonio contratto secondo riti di confessioni che non hanno stipulato intesa con lo stato e che è quindi solo matrimonio civile, di cui il rito viene mutuato dalla confessione e per il quale si devono osservare alcuni adempimenti specifici in relazione al ministro di culto, che deve essere autorizzato alla celebrazione di quel matrimonio e deve essere cittadino italiano.

La scelta del matrimonio religioso senza effetti civili, naturalmente enfatizza l'appartenenza confessionale, sottolineando le differenze e la specialità di ogni confessione.

Il rapporto, che deriva dal matrimonio o dalla convivenza, potrebbe essere regolato dall'ordinamento statale in forma analoga,

⁴ A. ALBISETTI, *A proposito del matrimonio islamico in Italia*, in *Islam in Europa /Islam in Italia tra diritto e società*, il Mulino, Bologna, 2009, a cura di A. Ferrari, p.121 -127.



permettendo così quella disciplina unitaria da parte dello Stato della fattispecie della convivenza ed in particolare della famiglia , sia essa frutto del matrimonio, sia essa una famiglia di fatto, frutto di libere scelte individuali e religiose.

Come si è detto inizialmente il sistema giurisdizionale ha cominciato a sottolineare la prevalenza del rapporto, sull'atto che lo costituisce: si può quindi attendere con fiducia che il legislatore risponda a tali sollecitazioni, adeguando la normativa dei complessi rapporti interpersonali, derivanti da fattispecie che si presentano, nel tessuto sociale, con caratteristiche identiche, ma che all'origine sottendono atti differenti in relazione alla loro valenza giuridica.